


STUDIO
LEGALE
BRIOLA



CAMERA CIVILE DI MONZA
aderente all'Unione Nazionale Camere Civili

IL CONTRASTO ALLA CIRCOLAZIONE DI CAPITALI ILLECITI

Avv. Cesare Capuzzo

Monza, 23 maggio 2019

Riciclaggio: il «fenomeno» criminologico

«Processo attraverso il quale si **oculta la provenienza illecita di un bene** e si cerca di attribuirgli **parvenza di liceità**»

LE COSTANTI DEL RICICLAGGIO

PLACEMENT

LAYERING

INTEGRATION

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

- **Fuori dei casi di concorso nel reato**, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità **provenienti** da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi **altre operazioni**, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita

- Chiunque, **fuori dei casi di concorso nel reato** e **dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis**, **impiega in attività economiche o finanziarie** denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita

- Chiunque, **fuori dei casi di concorso nel reato** e **dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis**, impiega in **attività economiche o finanziarie** denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.
- La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
- La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
- Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
-

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, **avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo**, **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative**, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, **in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa**.
- comma 4 : *non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione o al godimento personale***

Il concorso del professionista

IL CASO:

Un **commercialista/avvocato** ha posto in essere una serie di **operazioni** commerciali, finanziarie e societarie, **per consentire di far rientrare in Italia somme considerevoli e di provenienza illecita** di un proprio assistito

?

AUTORICICLAGGIO

RICICLAGGIO

La decisione della Cassazione Sent. 17235/18

Netta distinzione tra:

chi compie operazioni di
riciclaggio per sé

AUTORICICLAGGIO



CLIENTE:

- Commette il reato-presupposto (EVASIONE FISCALE)
- Ricicla il provento del reato

concorso a reinvestire il denaro
illecito di altra persona

RICICLAGGIO



PROFESSIONISTA:

Ricicla denaro proveniente da delitti commessi da terzi (cliente)

SANZIONE PIÙ GRAVE!

Una possibile esimente?

LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI
DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



DIFETTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione delle operazioni sospette
 - Obblighi di conservazione

STUDIO
LEGALE
BRIOLA

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO ANTIRICICLAGGIO

L'origine dell'attuale disciplina antiriciclaggio

Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), istituito nel luglio 1989 nel corso del G7 di Parigi.

Gruppo è un organismo intergovernativo, composto da esperti legali, penali e finanziari, orientati a promuovere Raccomandazioni utili a stimolare la cooperazione e individuare misure idonee a prevenire l'utilizzo del sistema bancario e finanziario ai fini di riciclaggio.

Misure dell'Unione Europea

Le **Direttive comunitarie** in materia di contrasto al riciclaggio si innestano sulla base delle iniziative e raccomandazioni adottate a livelli internazionali. A differenza di queste ultime, però, le Direttive sono **cogenti per gli Stati Membri**.

Organo di riferimento all'interno dell'Unione Europea è il **Comitato antiriciclaggio dell'Unione Europea**, introdotto dalla III Direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE), **presieduto dalla Commissione Europea** e si compone delle delegazioni degli Stati membri.

Il Comitato dell'UE assiste la Commissione nella predisposizione di regole attuative e iniziative sull'applicazione delle norme europee e coordina, inoltre, gli Stati membri per la partecipazione ai lavori del GAFI.

Misure dell'Unione Europea

L'Unione Europea, sin dai primi anni novanta, ha profuso sforzi ed energie nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, emanando tre Direttive in materia:

- I. Direttiva n. **1991/308/CEE**,
- II. Direttiva n. **2001/97/CE** e
- III. Direttiva n. **2005/60/CE**
- IV. Direttiva n. **2015/849 /UE**
- V. Direttiva n. **843/18/UE**

La Direttiva UE 849/15

«IV Direttiva»

La **Direttiva (UE) 2015/849** del Parlamento Europeo e del Consiglio (“IV Direttiva”) ha introdotto significative novità per ottimizzare gli strumenti di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

In Italia è stata recepita e attuata attraverso il **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90**, in vigore dal 4 luglio 2017, che ha modificato la disciplina di riferimento contenuta nel **D.Lgs. n. 231/07**

La Direttiva UE 843/18

«V Direttiva»

Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la **V direttiva antiriciclaggio** n. 2018/843 che amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche:

- i prestatori di servizi di cambio tra **valute virtuali** e valute legali;
- i prestatori di **servizi di portafoglio digitale**;
- i **galleristi**;
- i gestori di **case d'asta e gli antiquari**, chiamati ad operare una collaborazione proattiva.

Obbligo per Stati di membri di conformarsi entro il 10 gennaio 2020

Recepimento della V Direttiva *(in corso)*

MEF ha messo in consultazione lo schema del Decreto di recepimento della V Direttiva fino al 20 aprile u.s.

Osservazioni congiunte di CNDCEC e CNF pubblicate il 19 aprile u.s.

Finalità della normativa 231/07

Prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Il decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali **misure sono proporzionate al rischio** in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

Riciclaggio (ML)...

secondo il D.Lgs. N. 231/07

Definizione D.Lgs. n. 231/07

a) la **conversione o il trasferimento** di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'**occultamento o la dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;

c) l'**acquisto, la detenzione o l'utilizzazione** di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la **partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c)** l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

Soggetti obbligati

Art. 3

1. **intermediari bancari e finanziari** (banche, Poste Italiane, SGR, Assicurazioni, Cassa depositi e prestiti, ...)
2. **altri operatori finanziari** (fiduciarie, mediatori creditizi, cambio valute ...)
3. **professionisti**, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria;
4. **altri operatori non finanziari** (prestatori servizi relativi a società e trust, case d'asta, commercio cose antiche, gallerie d'arte, agenti mediazione mobiliare, prestatori servizi in valuta virtuale);
5. **prestatori di servizi di gioco** (prestatori servizi di gioco online, case da gioco)

Gli avvocati ... quando?

Let. c)

Quando in nome o per conto dei propri clienti, **compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione** di operazioni riguardanti:

- 1) il **trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali** su beni immobili o attività economiche;
- 2) la **gestione di denaro**, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) **l'apertura o la gestione di conti bancari**, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) **l'organizzazione degli apporti** necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la **costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust**, o
• soggetti giuridici analoghi. •

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

- Ministero dell'Economia e Finanza (MEF)
- Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)
- Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
- Autorità di Vigilanza di settore (Consob, Banca d'Italia, IVASS)
- Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
- Guardia di Finanza (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria)
- Direzione Investigativa Antimafia
- Pubbliche Amministrazioni
- Organismi di autoregolamentazione (es. CNF, CNDCEC)

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento la **relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria

Alla relazione è allegato un **rapporto predisposto dalla UIF** sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite



I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Ministero dell'Economia e Finanza (MEF)

- **promuove la collaborazione e il raccordo** tra Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di Finanza, nonché tra le amministrazioni e gli organismi interessati e tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
- **cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali** deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Ministero dell'Economia e Finanza (MEF)

- **effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali** in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.
- **esercita il potere sanzionatorio**

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

- a) **elabora l'analisi nazionale dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;
- b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;
- c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;
- d) **formula i pareri e le proposte** previsti dal presente decreto e **fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze** in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

Entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, **la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace.

A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

- a) **riceve le segnalazioni di operazioni sospette** e ne effettua l'analisi finanziaria;
- b) **analizza i flussi finanziari**, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- c) **può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette**, anche su richiesta della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra UIF, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;
- d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, **emana istruzioni**, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, **sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni** oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al CSF, **indicatori di anomalia**;

f) **effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio**, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime;

g) in relazione ai propri compiti, **accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi** di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza;

h) assicura la tempestiva **trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati**, delle informazioni e delle analisi. Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

- i) **svolge analisi e studi su singole anomalie**, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;
- l) elabora e **diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali** sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Autorità di Vigilanza (CONSOB, Banca d'Italia, IVASS)

Le Autorità di vigilanza di settore **verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati**, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

- a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, **disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica** della clientela;
- b) **verificano l'adeguatezza** degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
- c) **definiscono procedure e metodologie** per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- d) **esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto** delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

- a. **riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite della Guardia di Finanza o per il tramite della DIA, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette** e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale;
- b. **riceve dall'Agenzia delle dogane** e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;
- c. ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo,
● **fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro** in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

- d) **può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari** ovvero analisi e studi su singole anomalie;
- e) **ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo** di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;
- f) **fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;
- g) **può richiedere alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.**

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Nucleo Speciale Polizia valutaria della Guardia di Finanza

- a. **esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni** di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza;
- b. **svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse dalla UIF;

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Direzione Investigativa Antimafia

Accerta e contesta, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF.

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Publiche Amministrazioni

Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.**

I soggetti che vigilano sul rispetto della disciplina

Organismi di autoregolamentazione

- **promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi** previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi;
- sono responsabili dell'**elaborazione e aggiornamento di regole tecniche**, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- **applicano sanzioni disciplinari** a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati;
- autoregolamentazione **possono ricevere le segnalazioni di operazioni**
- **sospette** da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF •

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

Adeguata verifica

Quando occorre eseguirla ?

- a) in occasione dell'**instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) quando vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- c) quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

QUANDO **DEVE ESSERE SVOLTA** L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO?

Quando viene:

- Instaurato un **rapporto continuativo**;
- Conferito un **incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale**.

Operazione occasionale:

- ✓ che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 €;
- ✓ Indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate ovvero che consista in un trasferimento di fondi.

Con riferimento ai prestatori di servizi di gioco, in occasione del compimento di operazioni di gioco (v. Titolo IV D.Lgs. 90/2017).

In ogni caso:

- Quando c'è il **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**;
- Quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione**.

Adeguata verifica

Su quali soggetti ?

a) Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico

b) Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Adeguata verifica

Come ?

1. IDENTIFICAZIONE
2. VERIFICA DELL'IDENTITA'
3. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SU SCOPO e NATURA DELLA PRESTAZIONE
4. CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO (AGGIORNAMENTO)

Identificazione

Definizione di **dati identificativi**: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale (ID e C.F.)

Si identifica: **cliente, titolare effettivo, esecutore**



Identificazione

L'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente **nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente**

Identificazione

Identificazione va eseguita anche confronti dell'esecutore, ossia «il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente»

Dell'esecutore occorre anche verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente

Identificazione del titolare effettivo

Titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone cui, in ultima istanza, è **attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo**

Identificazione del titolare effettivo

Come si determina ?

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di **una partecipazione superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, detenuta **da una persona fisica**;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto **per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

Identificazione del titolare effettivo

Criteriono residuale per le società di capitali

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo **coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo** del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Identificazione del titolare effettivo

Criteriono residuale e alternativo

Qualora l'applicazione dei precedenti criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo **coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società**

Identificazione del titolare effettivo

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) **i fondatori**, ove in vita;
- b) **i beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di **direzione e amministrazione**.

Identificazione del titolare effettivo

Obbligo di conservare traccia della ricerche e verifiche

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (art. 20 co. 6)

Identificazione «in presenza»

- l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e **consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente**, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento **equipollente** ai sensi della normativa vigente, **del quale viene acquisita copia** in formato cartaceo o elettronico.
- Il cliente fornisce altresì, **sotto la propria responsabilità**, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo



Quando non c'è la «presenza fisica»

L'obbligo di identificazione si considera assolto, **anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:**

1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da **atti pubblici**, da **scritture private autenticate** o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una **firma digitale** associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

2) per i clienti in possesso di **un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza**, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di **un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale**, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;

Quando non c'è la «presenza fisica»

3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da **dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana**, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4) per i clienti che siano **già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale** in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di **identificazione a distanza**



Verifica dell'identità

La verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore **richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.** Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

Quando ?

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale**

Ipotesi di basso rischio

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo** all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

Si provvede comunque all'acquisizione dei dati identificativi al più presto e, **comunque, entro trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, **si astengono** ai sensi dell'articolo 42 e **valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta** ai sensi dell'articolo 35

Esonero dall'onere di verifica

Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui **esaminano la posizione giuridica** del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in **un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** (civile, penale, tributario, amministrativo) o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo **fino al momento del conferimento dell'incarico.**

Acquisizione di informazioni sullo scopo e natura della prestazione

Come?

Verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni **acquisite autonomamente** dai soggetti obbligati anche avuto riguardo:

- al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti;
- all'instaurazione di ulteriori rapporti

Acquisizione di informazioni sullo scopo e natura della prestazione

Salva la possibilità di **acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente**, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali

Controllo costante

Quando ?

Nel corso della prestazione professionale

Come ?

Attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate **durante tutta la durata del rapporto**, in modo da verificare che esse siano **coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio**, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Ambito soggettivo

I soggetti obbligati adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei **nuovi clienti**

Nonché dei **clienti già acquisiti**, rispetto ai quali **l'adeguata verifica si renda opportuna** in considerazione del **mutato livello di rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Risk based approach

Art. 17 co. 3

I soggetti obbligati adottano misure di **adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità, e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato

Criteri di valutazione del rischio

Con riferimento al cliente

- 1) la **natura giuridica**;
- 2) la **prevalente attività svolta**;
- 3) il **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- 4) l'**area geografica** di residenza o sede del cliente o della controparte.

Criteri di valutazione del rischio

Con riferimento all'operazione o prestazione professionale

- 1) **la tipologia** dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le **modalità di svolgimento dell'operazione**, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) **l'ammontare dell'operazione**;
- 4) la **frequenza e il volume** delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la **ragionevolezza dell'operazione**, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'**area geografica** di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Obblighi del cliente

Art. 22

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

Obblighi del cliente

Art. 22

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela

Obblighi del cliente

Art. 22

I **fiduciari di trust espressi** ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle **relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario**, ove esistenti, dei **beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust** e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Misure semplificate

- **Nessuna esenzione dagli obblighi** di adeguata verifica in presenza di basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo
- **Si tratta di misure semplificate sotto il profilo della estensione e frequenza** degli obblighi di adeguata verifica
- Non esistono ipotesi di basso rischio presunto
- **Risk based approach** sulla valutazione
-

Indici di basso rischio

Indici relativi al cliente

- 1) **società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato** e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) **pubbliche amministrazioni** ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti in **aree geografiche a basso rischio**

Indici di basso rischio

Indici relativi ai servizi

- 1) **contratti di assicurazione vita** rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) **forme pensionistiche complementari** disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

Indici di basso rischio

Indici relativi ai servizi

- 3) **regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti**, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali **limiti di spesa o trasparenza della titolarità**

Indici di basso rischio

Indici relativi alle aree geografiche

- 1) **Stati membri;**
- 2) **Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione** del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- 3) **Paesi terzi che** fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da **un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;**
- 4) **Paesi terzi che**, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **coerenti con le raccomandazioni del GAFI.**

Indici di basso rischio

Organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, **possono individuare ulteriori fattori di rischio** da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e **stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica** della clientela da adottare in situazioni di basso rischio

Ipotesi di basso rischio

L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela **è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

Obblighi rafforzati

I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela **acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Obblighi rafforzati

Indici relativi al cliente

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in **circostanze anomale**;
- 2) clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio** secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come **veicoli di interposizione patrimoniale**;
- 4) società che hanno emesso **azioni al portatore** o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**;
- 6) **assetto proprietario** della società cliente anomalo o eccessivamente **complesso data la natura dell'attività svolta**

Obblighi rafforzati

Indici relativi ai servizi

- 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un **patrimonio di rilevante ammontare**;
- 2) prodotti od operazioni che potrebbero **favorire l'anonimato**;
- 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali **a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento**;
- 4) **pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente** o con la sua attività;
- 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di **tecnologie innovative o in evoluzione** per prodotti nuovi o preesistenti;



Obblighi rafforzati

Indici relativi al rischio geografico

- 1) **Paesi terzi** che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti **carenti di efficaci presidi di prevenzione** del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
- 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose**;
- 3) Paesi soggetti a sanzioni, **embargo o misure analoghe** emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- 4) **Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche** o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

Obblighi rafforzati

I soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da **importi insolitamente elevati** ovvero rispetto alle quali sussistono **dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate** e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette

Obblighi rafforzati

La verifica rafforzata deve essere sempre fatta nei casi di:

- a) clienti **residenti in Paesi terzi ad alto rischio** individuati dalla Commissione europea;
- b) **rapporti di corrispondenza transfrontalieri** con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone esposte politicamente (PEP)**

Persone Esposte Politicamente (PEP)

Le persone fisiche **che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**

Persone Esposte Politicamente (PEP)

Sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

Persone Esposte Politicamente (PEP)

- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

Persone Esposte Politicamente (PEP)

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta

Persone Esposte Politicamente (PEP)

In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano **cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno**

La valutazione del rischio e profilatura della clientela

Autovalutazione del rischio

- Autovalutazione del **rischio sovranazionale**
- Autovalutazione del **rischio nazionale**
- Autovalutazione **dei soggetti obbligati**

Valutazione sovranazionale

Commissione Europea pubblica ogni due anni (e se del caso con maggior frequenza) una **Relazione** che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e quelli relativi alle attività transfrontaliere a livello dell'Unione, sia in termini di quadro giuridico, sia di applicazione efficace.

La relazione evidenzia quali sono **i settori** del mercato interno più esposti a rischi, nonché **i mezzi più diffusi per il riciclaggio** dei proventi illeciti.

-
-

Valutazione sovranazionale

La **Commissione formula raccomandazioni agli Stati membri** riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati.

Se gli Stati membri decidono di non applicare le raccomandazioni nei rispettivi sistemi nazionali di ML/FT lo notificano alla Commissione fornendone una motivazione.

Valutazione sovranazionale

La Commissione ha individuato **40 prodotti / servizi** che possono essere considerati potenzialmente vulnerabili ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali prodotti o servizi coprono 11 settori professionali e sono ad esempio legati a:

- utilizzo del contante;
- private banking
- settore immobiliare
- moneta elettronica;
- crowdfunding;
- organizzazioni non profit;
- assicurazioni «non vita»;
- opere d'arte, oro, diamanti.

Valutazione nazionale

Il **Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)** è l'organismo responsabile dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che **elabora strategie di prevenzione e formula parere e proposte al MEF** in materia di prevenzione dei rischi ML/FT.

Con il contributo delle autorità competenti (sia sovranazionali che nazionali), elabora annualmente **una relazione** contenente la valutazione dell'attività di prevenzione ML/FT, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. •

Valutazione interna

Art. 16 – Obblighi del professionista

- adottano i presidi e attuano **i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione**, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
- adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a **rendere note al proprio personale gli obblighi antiriciclaggio**, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati **garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle
- procedure da adottare

Valutazione interna

Art. 48 – sistemi interni di segnalazione (*whistleblowing*)

I soggetti obbligati **adottano procedure per la segnalazione al proprio interno** da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

Valutazione interna

Art. 48 – sistemi interni di segnalazione (*whistleblowing*)

Le procedure garantiscono:

- a. **la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni**, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b. **la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive**, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c. **lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente**, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

Valutazione interna

Quattro FASI

- 1) **Identificazione del rischio:** identificare i rischi attuali e potenziali con cui entra in contatto il professionista
 - 2) **Analisi delle vulnerabilità:** adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi di studio a identificare e valutare i rischi
 - 3) **Determinazione del rischio residuo:** gap analysis
 - 4) **Azioni di intervento:** mitigazione del rischio attraverso l'implementazione di un modello e procedure interne
- -

Valutazione interna

Identificazione del rischio inerente nei servizi prestati dal professionista. Elementi da considerare:

- la **natura**, la scala dimensionale, la differenziazione e la complessità dei servizi prestati;
- il **volume** e l'ammontare delle **transazioni** dei clienti;
- il **numero di clienti** classificati nelle fasce di **rischio più elevate**;
- rapporti con professionisti che risiedono in paesi terzi;
- **Paese estero di origine** o di operatività dei clienti;
- la presenza di rapporti con soggetti, enti o organizzazioni non profit la cui operatività, alla luce di tutti gli elementi di valutazione disponibili, presenta elementi di potenziale rischio di **finanziamento del terrorismo**.

Valutazione interna

L'analisi della vulnerabilità è un giudizio sui sistemi e i presidi in essere presso lo studio del professionista che sono rivolti a individuare e valutare i rischi ML/FT.

Il giudizio sulla vulnerabilità può essere basso, medio o alto.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il giudizio

Valutazione interna

Gli elementi di valutazione delle vulnerabilità si riferiscono a:

- **Struttura organizzativa:** definizione e suddivisione di compiti, ruoli e responsabilità tra i vari professionisti, nonché i dipendenti degli studi legali;
- **Corpo procedurale:** livello di formalizzazione dei processi impattanti ai fini antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e dei relativi controlli implementati;
- **Sistemi informativi:** solidità e affidabilità dei sistemi informativi a supporto delle attività operative e di controllo / monitoraggio, sistemi archiviazione dati;
- **Risorse:** livello delle conoscenze e delle competenze dei dipendenti e collaboratori, con particolare riferimento a quelle figure che si occupano dell'adeguata verifica della clientela e della conservazione dei dati e SOS

Valutazione interna

La combinazione dei giudizi sul rischio e sulla vulnerabilità determina **l'attribuzione del rischio residuo**.

Il livello di rischio residuo complessivo dello studio del professionista è determinato convenzionalmente associando al giudizio sul rischio residuo a ciascun servizio prestato dallo studio un punteggio da 1 a 3 e calcolando la media semplice di questi punteggi

1=basso ; 2= medio ; 3= alto

R
I
S
C
H
I
O

ALTO			Rischio residuo Alto
MEDIO		Rischio residuo medio	
BASSO	Rischio residuo Basso		
	poco significativa	significativa	molto significativa

VULNERABILITA'

Valutazione interna

Dopo aver determinato il livello complessivo di rischio residuo, il professionista individua le **iniziative correttive o di adeguamento** da adottare per mitigare tali rischi.

L'attribuzione del livello di rischio residuo viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle richiamate iniziative correttive o di adeguamento individuate.

-

Valutazione interna

A conclusione dell'autovalutazione occorre predisporre una **relazione** che descriva l'attività, gli esiti, le aree di miglioramento, i relativi interventi e le tempistiche di realizzazione, gli impatti organizzativi e dei dipendenti/collaboratori coinvolti

Il modello di valutazione del rischio

Profilatura della clientela

La determinazione del livello di **rischio assegnabile a ciascun cliente e relativa operazione** avviene sulla base delle informazioni raccolte dal professionista e della conoscenza del cliente, nonché della sua esperienza.

Profilatura della clientela

Il professionista, **prima di accettare l'incarico**, deve **valutare il rischio ML/FT** associabile al cliente in relazione all'operazione/prestazione

Sulla scorta della valutazione del rischio, il professionista **determina il livello di approfondimento dell'adeguata verifica** (ordinaria, semplificata o rafforzata)

Indici di anomalia

Come valutare il rischio ?

- Il professionista può fare riferimento agli **Indicatori di anomalia indicati nel decreto emanato dal Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010** denominato *«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili»*
- **Schemi di anomalia** predisposti dall'UIF – Banca d'Italia

Profilatura della clientela

Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente, è opportuno conservare all'interno del fascicolo del cliente la “**scheda di valutazione**”.

Profilatura della clientela

In base alla profilatura effettuata, a ciascun cliente è assegnata una **classe di rischio**

A ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica).

Lo strumento di profilatura valuta le suddette informazioni e assegna il profilo di rischio al cliente, ad esempio: **BASSO/MEDIO/ALTO**



Profilatura della clientela

Sulla base della frequenza ordinaria di revisione delle informazioni riferite al cliente, prevista per le diverse classi di rischio, si dovranno porre in essere una serie di attività.

- verifica della presenza dei nominativi dei clienti e dei titolari effettivi nelle liste antiterrorismo dell'UE, ONU e OFAC
- verifica della qualifica di PEP
- verifica ed aggiornamento dell'area geografica di interesse del cliente o della controparte

PROFILO	ALTO	MEDIO	BASSO
Frequenza aggiornamento	annuale	ogni 3 anni	ogni 5 anni

Profilatura della clientela

I risultati dei controlli possono determinare:

- A. una mera conferma del profilo di rischio
- B. un aggiornamento con approfondimento delle verifiche (es. da ordinaria a rafforzata)
- C. l'individuazione di una anomalia che conduce a una SOS e/o l'astensione dall'effettuare l'operazione o proseguire il rapporto

Profilatura della clientela

Esempio di profilatura

RAGIONE SOCIALE

Natura giuridica

Settore economico in cui svolge l'attività

Area geografica dell'attività / della sede

Area geografica del titolare effettivo

Persona Politicamente Esposta

Origine dei fondi impiegati

Documentazione di Supporto

Anomalie riscontrate in sede di compilazione della scheda informativa

Presenza di SOS

Indicatori di anomalia

D.M 16 aprile 2010 (Ministero Giustizia)

Cliente

- fornisce **informazioni palesemente inesatte** o incomplete ovvero false;
- utilizza **documenti identificativi che sembrano contraffatti**;
- riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione;
- all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla;
- rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento;
- mostra una **inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa** antiriciclaggio;
- dimostra di **non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta**, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo;
- **è accompagnato da altre persone** - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista- che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione

Indicatori di anomalia

D.M 16 aprile 2010 (Ministero Giustizia)

- effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a **procedimento penale, a misure di prevenzione** o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro;
- è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo;
- **opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea** e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata

Indicatori di anomalia

D.M 16 aprile 2010 (Ministero Giustizia)

Modalità esecuzione della prestazione professionale:

- compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo **incompatibile con il profilo economico-patrimoniale** o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale;
- prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell'ente;
- acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto;
- richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività;
- ricorso a **caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio** fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo

Indicatori di anomalia

D.M 16 aprile 2010 (Ministero Giustizia)

Modalità di pagamento dell'operazione

- i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate;
- Ricorso per importi rilevanti al **contante**, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri **titoli al portatore**, nonché a valuta estera e all'oro;
- Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi complessivamente rilevanti;

Indicatori di anomalia

D.M 16 aprile 2010 (Ministero Giustizia)

Relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

- acquisto di beni a **un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale** del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- acquisto o vendita di beni a un **prezzo palesemente sproporzionato** rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
- investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento;
- acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali;
- richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere
- beni in contanti per importi molto rilevanti. ●

Indicatori di anomalia

D.M 16 aprile 2010 (Ministero Giustizia)

Relativi ad operazioni contabili e finanziarie

- operazioni contabili aventi come **scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie**, soprattutto se per importi rilevanti.
- operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;
- operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi **caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale** e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene;
- richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea;
- esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea;
- **utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente**, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o
- enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulativi. •

Settori a rischio

- Giochi e scommesse
- Smaltimento rifiuti;
- Energie rinnovabili;
- Autotrasporto;
- Edilizia
- Gare pubbliche di appalti;
- Compro oro;
- Money transfer
- Intermediazioni immobiliari

Gli obblighi di segnalazione

Obbligo di segnalazione

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta **quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Obbligo di segnalazione

Premessa di metodo

La presenza di indici di anomalia non è di per sé motivo sufficiente per compiere una SOS, ma deve essere elemento utile alla valutazione del rischio nel caso concreto.

Gli indicatori di anomalia servono per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette

Obbligo di segnalazione

I soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un **obbligo di legge di ricevere l'atto** ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione **non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività** ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione **possa ostacolare le indagini**. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF

Obbligo di segnalazione

I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente:

- **i dati**
- **le informazioni,**
- **la descrizione delle operazioni**
- **i motivi del sospetto**

Inoltre, collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni

Obbligo di segnalazione

MANLEVA

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione di eventuali restrizioni** alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le medesime comunicazioni **non comportano responsabilità di alcun tipo** anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

Obbligo di segnalazione

ESENZIONE

L'obbligo di SOS non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, **compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo**, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso

Obbligo di segnalazione

DESTINATARI DELLA SOS

I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente all'**Unità di Informazione Finanziaria (UIF)** istituita presso la Banca d'Italia, ovvero, **agli organismi di autoregolamentazione**

Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante

Tutela del segnalante

I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione **adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione**

Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

Tutela del segnalante

L'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata.

Il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante, quando lo ritenga **indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati** per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede

Tutela del segnalante

In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata

In caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti

Tutela del segnalante

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, **avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza**, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, **nonché l'integrità delle informazioni trasmesse**

Divieto di comunicare le SOS

È fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta **e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione,** dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF **o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini** o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Divieto di comunicare le SOS

Il divieto **non impedisce la comunicazione tra professionisti** che svolgono la propria prestazione professionale **in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi**, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo

Divieto di comunicare le SOS

Nei casi relativi **allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più professionisti, il divieto non impedisce la comunicazione tra i professionisti** in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo

Divieto di comunicare le SOS

Il tentativo del professionista di **dissuadere il cliente** dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo

Obblighi della UIF

- **UIF effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario** delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza;
- trasmette alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Guardia di Finanza i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute qualora ravvisi dei **reati presupposto**;
- **mantiene evidenza per dieci anni** delle segnalazioni non trasmesse all'Autorità Giudiziaria;
- **adotta misure necessarie ad assicurare la riservatezza** dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni

Flusso di ritorno

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della **Guardia di finanza** e la Direzione investigativa antimafia, **informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento** delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

La UIF, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni.

Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Obbligo di astensione

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni **e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF**

Obbligo di astensione

ESONERO DALL'OBBLIGO

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione, limitatamente ai **casi in cui esaminano la posizione giuridica** del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un **procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo

Non scatta l'obbligo di astensione nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto

L'apparato sanzionatorio

IV DIRETTIVA UE 2015/849 (Considerando n. 59 e Art. 60)

OBIETTIVO

- Unificazione della risposta sanzionatoria;
- Efficace contrasto al riciclaggio;

DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO

- **sanzioni amministrative** effettive, proporzionate e dissuasive;
- **sanzioni penali** solo per le ipotesi più gravi;
- Rispetto del **PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM**

**Responsabilità
degli enti**

CRITERI PER LE SANZIONI


- **Gravità** della violazione, il **grado di responsabilità** del responsabile e la sua capacità finanziaria, il **profitto** ricavato e le **perdite** subite dai terzi, il livello di **collaborazione** prestato con l'autorità competente, nonché l'eventuale sussistenza di **precedenti** violazioni.

Il recepimento della IV Direttiva

D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90

Artt. 55-69 D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

**DOPPIO BINARIO
SANZIONATORIO**



Sanzione Penale

Sanzione Amministrativa

NE BIS IN IDEM SOSTANZIALE




1. rilevanza penale solo per «falsificazione» o con «altri mezzi fraudolenti»;
2. tipizzazione come illeciti amministrativi delle violazioni non connotate da frode;
3. la graduazione dell'entità e tipo della risposta sanzionatoria amministrativa alla stregua di determinati parametri

I «livelli» di contrasto al fenomeno del riciclaggio



**LESIONE
ALL'ORDINE
ECONOMICO**




I reati del D.lgs. n. 231/2007

ART. 55

reati di **natura commissiva** che rappresentano le **più gravi violazioni della normativa antiriciclaggio**

Istituti di
credito

Professionisti



Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica (art. 56)

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.**

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica (art. 56)

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, **nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.500 euro a 50.000 euro**. La **gravità** della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. **Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale**

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57)

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **pari a 2.000 euro**.

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57)

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 2.500 euro a 50.000 euro**. La **gravità** della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di SOS (art. 58)

1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria **pari a 3.000 euro**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle **ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime**, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 30.000 euro a 300.000 euro**. La **gravità** della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di SOS (art. 58)

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica **al personale dei soggetti obbligati** di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

4. Nel caso in cui le violazioni **gravi, ripetute o sistematiche** ovvero plurime producono **un vantaggio economico**, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

- a) **è elevato fino al doppio** dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
- b) **è elevato fino ad un milione di euro**, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi di SOS (art. 58)

5. Ai soggetti obbligati che, **con una o più azioni od omissioni**, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, **si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.**

6. Ai **soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF** ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000 euro a 50.000 euro.**

Sanzioni amministrative

Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'UIF e ispettori del MEF (art. 60)

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da 5.000 euro a 50.000 euro**.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

Sanzioni amministrative

Criteri per l'applicazione delle sanzioni (art. 67)

A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 **può essere ridotta da un terzo a due terzi.**

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

Sanzioni amministrative

Successione di leggi nel tempo (art. 69) - principi di legalità e *favor rei*

1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.



Sanzioni amministrative

Misure ulteriori (art. 66)


1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, **in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime** delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e **gli organismi di autoregolamentazione**, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono **presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari**, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

Sanzioni amministrative

Misure ulteriori (art. 66)

2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il **decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze** ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. **Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.**

Il procedimento sanzionatorio



Diritti dell'interessato

CONTESTAZIONE

PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO


DECRETO
SANZIONATORIO

SCRITTI E MEMORIE DIFENSIVE

ISTANZA DI OBLAZIONE

ISTANZA DI APPLICAZIONE IN
MISURA RIDOTTA (pari 1/3) con
pagamento entro 90 giorni
dall'accoglimento

IMPUGNAZIONE (annullamento)



Sanzioni penali

Fattispecie incriminatrici (art. 55 co. 1)

1. **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, **falsifica i dati e le informazioni** relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, **utilizza dati e informazioni** falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Sanzioni penali

Fattispecie incriminatrici (art. 55 co. 2)

2. **Chiunque**, essendo tenuto all'osservanza degli **obblighi di conservazione** ai sensi del presente decreto, **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione **ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti** dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Sanzioni penali

Fattispecie incriminatrici (art. 55 co. 3 e 4)

3. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque** essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, **fornisce dati falsi o informazioni non veritiere**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque, essendovi tenuto, **viola il divieto di comunicazione** di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.



STUDIO
LEGALE
BRIOLA

STUDIO
LEGALE
BRIOLA

Via Podgora 11, 20122 - Milano

Tel. 0255180585

Fax 0255182047

Via Crescenzo 17/a, 00186 – Roma

Tel. 066876539

fax 0630194118

segreteria@studiobriola.it

www.studiobriola.it